

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita una Associazione privata denominata "**DIPPOL - Difesa Penale Polizia Locale**".

L'Associazione ha sede legale in Roma, all'indirizzo di Via Ugo de Carolis n. 61.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Scopo - Oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro e si pone quale obiettivo la valorizzazione degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, come individui e come soggetti di diritto, per favorirne al contempo valorizzazione e tutela: scopo precipuo dell'Associazione è quello di assicurare la difesa tecnica dei componenti della Polizia Municipale che siano coinvolti in processi penali sia in veste di imputati che in quella di persone offese.

Le modalità attraverso le quali l'Associazione intende perseguire il suo scopo verranno meglio specificate nei regolamenti attuativi dell'atto costitutivo.

Al fine della realizzazione dello scopo prefissato, l'Associazione assicura ampia disponibilità all'incontro ed al colloquio con gli appartenenti alla Polizia Municipale per apprendere le esigenze specifiche di ognuno ed individuare le

migliori strategie difensive processuali e le possibili soluzioni; promuove ed effettua studi e ricerche su temi che interessano l'attività della Polizia Municipale per favorirne aggiornamento ed arricchimento culturale.

L'Associazione potrà compiere in genere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 3

Entrate - Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

a) dalle quote associative annuali a carico degli associati, il cui ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali contributi erogati dallo Stato, dagli enti locali, da enti pubblici e privati e da persone fisiche.

Tutte le predette entrate costituiscono il patrimonio dell'Associazione, unitamente con tutti i beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo ed agli eventuali avanzi netti di gestione, che devono obbligatoriamente essere portati ad incremento del patrimonio associativo e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Articolo 4

Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e/o private, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

La qualità di socio si acquista con richiesta indirizzata al Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi e per la nomina degli organi dell'Associazione.

Gli associati si dividono in:

- **fondatori**, che sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro ai quali tale qualifica venga riconosciuta dal Consiglio Direttivo;

- **ordinari**, che sono le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che, condividendo le finalità dell'Associazione ed i modi di attuazione di esse, abbiano fatto domanda di ammissione e siano in regola con il pagamento delle quote;

- **onorari**, che sono le persone fisiche e/o giuridiche, istituzioni, enti ed associazioni cui l'organo direttivo deliberi di riconoscere tale qualifica in ragione di particolari beneme-

renze.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura, con le modalità e nei termini che vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo nonché delle eventuali quote di frequenza mensile.

Gli associati che non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno uguale diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di utilizzarne le strutture, senza modificarne la naturale destinazione, nei modi e tempi stabiliti nel regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di morosità e/o di violazione dei principi espressi nel presente statuto.

Gli associati receduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario Generale;

- il Revisore o il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali hanno una durata massima di quattro anni.

Art. 6

Assemblea degli associati

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo e si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare e può contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta; l'avviso di convocazione deve essere affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e rimanervi fino alla data dell'assemblea.

L'assemblea non ritualmente convocata è valida quando partecipano la totalità degli associati aventi diritto a voto.

Ogni associato in regola con il pagamento delle quote ha diritto di intervento e di voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, purché anche il rappresentante sia in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione ed abbia diritto di intervento e di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi verrà designato dall'assemblea medesima; le votazioni avvengono in modo palese.

L'assemblea delibera:

- a) sui bilanci preventivo e consuntivo annualmente predisposti dal Consiglio direttivo;
- b) sui regolamenti interni eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) sulla nomina degli altro organi dell'Associazione;
- d) sulla definizione degli indirizzi generali dell'Associazione e sulle forme di tutela da assumere nell'interesse dell'Associazione e degli associati;
- e) su qualsiasi argomento inerente la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.
- f) sulle modifiche al presente statuto;
- g) sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla eventuale devoluzione del patrimonio di essa.

L'assemblea in prima convocazione validamente si riunisce con la presenza della maggioranza di tutti gli associati aven-

ti diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti interni, l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi di qualsiasi natura e le modifiche del presente statuto, deliberazioni per le quali occorre comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto nonché per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, per le quali occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto.

In ogni caso di parità di voti la proposta si intende respinta; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Art. 7

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale e da due Consiglieri nominati dall'Assemblea, che durano in carica per il periodo, comunque non superiore a sei anni, stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, il qua-

le provvede a convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'amministrazione e gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea ed in particolare il compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la predisposizione annuale del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e delle relazioni sull'attività svolta e da svolgere;

c) la determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali a carico degli associati;

d) la predisposizione dei regolamenti interni;

e) le deliberazioni in ordine alla ammissione all'Associazione dei nuovi aderenti ed al recesso ed alla esclusione degli associati;

f) la formulazione delle eventuali proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate via *e-mail*, o comunque a mezzo lettera, a ciascun associato entro otto giorni dalla stesura del processo verbale.

Art. 8

Presidente

Il Presidente rappresenta e dirige l'Associazione ed esercita i poteri a lui conferiti con il presente statuto nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo; ad esso spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 9

Vicepresidente

Il Vicepresidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; ad esso possono essere delegate la rappresentanza sia legale che processuale dell'Associazione e la responsabilità di determinate aree operative.

Art. 10

Segretario Generale

Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro generale degli associati aggiornato annualmente.

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Al Segretario Generale è demandata altresì la tenuta dei

conti e delle scritture contabili dell'Associazione.

Art. 11

Revisore o Collegio dei Revisori

Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione possono essere affidate, su deliberazione dell'Assemblea, ad un Revisore o ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori opera a norma dell'art. 2397 e seguenti cod. civ. in quanto applicabili.

Art. 12

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea su proposta del Presidente.

Il numero di componenti è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, a partire da un numero minimo di tre membri.

Il Collegio dei Probiviri vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle eventuali controversie insorte tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione ed i suoi organi.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri, che giudicherà secondo equità e senza

formalità di procedure, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Art. 13

Rappresentanza processuale

Il Presidente ed il Vicepresidente, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

Art. 14

Bilancio - Avanzi di gestione

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di tutti gli associati.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano gli stessi scopi o facciano parte di una medesima struttura organizzativa a livello nazionale o regionale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione l'assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

L'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 16

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

F.to: Cormio Aldo

F.to: Merlin Giuseppe

F.to: Bianchi Antonio